



Determinazione n. 453 del 10/05/2019

OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152. ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 272, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

PREMESSO

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa”* e successive modifiche e integrazioni; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;
- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *“Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”* e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *“Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*.

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56

“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” e successive modifiche e integrazioni;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265”* e successive modifiche e integrazioni;

- che l'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, fissa, tra le altre cose, il perimetro amministrativo entro il quale la Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, è chiamata a operare per garantire l'adeguata disciplina delle attività soggette all'autorizzazione generale e delle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e del richiamato quadro normativo nazionale e regionale, ha sin qui adottato le seguenti autorizzazioni a carattere generale:

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 28 maggio 2010, n° 201 (indicata nel prosieguo come “D.G.P. 201/2010”);

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 30 settembre 2011, n° 254, successivamente integrata e modificata con deliberazione di Giunta Provinciale 8 novembre 2012, n° 245, e con deliberazione di Giunta Provinciale 27 marzo 2014, n° 63 (indicate complessivamente, nel prosieguo, come “D.G.P. 254/2011”);

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209 (indicato nel prosieguo come “D.P.P. 209/2016”).

- che, tramite i suddetti provvedimenti, la Provincia di Pesaro e Urbino ha altresì disciplinato le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO

- che l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività d'ufficio, corroborata da studi e approfondimenti quotidiani, e la costante osmosi di informazioni da e verso Associazioni di categoria di imprese, ARPAM, e professionisti di settore, costituiscono, per la Provincia di Pesaro e Urbino, un virtuoso elemento operativo, foriero di indicazioni e stimoli per l'aggiornamento e il miglioramento dei criteri adottati per la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V

del D.Lgs. 152/2006, consistente nella *“Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*;

- che, grazie al suddetto percorso tecnico e amministrativo, la Provincia di Pesaro e Urbino dispone oggi di un'accresciuta conoscenza del settore delle emissioni in atmosfera, il che consente, tra l'altro, di perfezionare, ancora una volta, l'autorizzazione a carattere generale e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- che il decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n° 170”* ha apportato alcune significative modifiche al D.Lgs. 152/2006, relative, tra l'altro, alla disciplina delle emissioni derivanti dagli impianti di combustione e alla stessa disciplina dell'autorizzazione generale;
- che, in virtù di quanto sopra, la modernizzazione dell'autorizzazione generale, in particolare, non è solo opportuna, ma anche necessaria, al fine sia di rendere disponibile all'utenza il patrimonio conoscitivo maturato dalla suddetta evoluzione tecnica e amministrativa, sia di recepire le più recenti indicazioni del legislatore;
- che, viepiù, la modernizzazione dell'autorizzazione generale, strumento che incarna l'idea stessa di semplificazione amministrativa, è da ritenersi imperativa, in quanto concreta dimostrazione del perseguimento, al tempo stesso, della tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e degli obiettivi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che, a suffragio di quanto sopra, valgono anche le seguenti constatazioni:
 - la progressiva implementazione dell'autorizzazione generale permette a porzioni sempre maggiori di attività produttive medio-piccole e con cicli tecnologici standardizzati di conseguire l'autorizzazione ricorrendo a una forma semplificata di dialogo con la Pubblica Amministrazione;
 - il perfezionamento dell'autorizzazione generale, oltre ad accrescere il grado di tutela della matrice ambientale “Aria”, contribuisce al virtuoso decongestionamento dell'attività amministrativa della Provincia e dell'attività degli organi tecnici di supporto, come ARPAM, ciò comportando la possibilità di orientare maggiori risorse, amministrative e tecniche, verso situazioni e impianti più rilevanti sotto il profilo delle emissioni e, in quanto tali, più assorbenti sotto il profilo dell'impegno necessario alla loro adeguata trattazione.
- che, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, il cui svolgimento non è subordinato all'ottenimento di preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è fatta salva la facoltà dell'autorità competente di disciplinare, con proprio provvedimento generale, le modalità di comunicazione, da parte del gestore, della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *“Norme in materia ambientale”* e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come “D.Lgs. 152/2006”, e in particolare l'articolo 269, che disciplina l'autorizzazione in via ordinaria alle emissioni in atmosfera, e l'articolo 272, che disciplina l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 *“Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88”*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9”* e le sue successive modifiche e integrazioni.

VISTA E CONDIVISA l'allegata relazione del 08/05/2019, avente protocollo n° 16101/2019, a firma del responsabile del procedimento Dott. Tommaso Lani, recante l'esito dell'istruttoria e le argomentazioni sulla base delle quali sono state individuati i contenuti dell'autorizzazione generale e delle disposizioni in oggetto.

DATO ATTO

- che i seguenti allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);
 - Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);
 - Modulistica (Allegato III).
- che le attività che possono accedere all'autorizzazione generale sono esclusivamente:
 - quelle elencate alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
 - quelle che, nel corso del tempo, la Provincia di Pesaro e Urbino ha individuato in base a criteri come, per esempio, l'attitudine del ciclo produttivo a essere standardizzato, la ridotta complessità delle lavorazioni svolte e il ridotto impatto sull'inquinamento atmosferico delle emissioni prodotte.

RITENUTO

- che i summenzionati allegati sostanzino il frutto del percorso evolutivo e dell'accrescimento tecnico e amministrativo evocati in premessa;

- che i summenzionati allegati sostanzino, altresì, la necessaria opera di recepimento delle più recenti disposizioni normative descritte in premessa;
- che l'Allegato I al presente documento (vale a dire la nuova autorizzazione generale) declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività ammissibili all'autorizzazione generale, e che tale circostanza consenta di considerare adeguatamente temperate le esigenze di tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 con quelle dell'impresa, salvaguardando i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che l'Allegato II al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che producono emissioni classificate dal legislatore come *"scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"*, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e correlata parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Allegato III al presente documento contenga una proposta di modulistica idonea al perseguimento degli scopi tipici della fase descrittiva caratterizzante le istanze di parte, bilanciando le esigenze conoscitive della Pubblica Amministrazione con i profili semplificativi evocati dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*.
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzioni e responsabilità dirigenziali"*;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l'articolo 50 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Salvatore Circolone, titolare della P.O. 3.4 *"Emissioni in atmosfera - Impatto acustico - Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)"*.

RITENUTO di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento di quanto proposto dal responsabile del procedimento,

DETERMINA

- 1) di adottare la nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato I al presente atto;
- 2) di adottare le nuove disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera, derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, come da Allegato II al presente atto;
- 3) di adottare la modulistica di cui all'Allegato III al presente atto, quale modulistica ufficiale per la redazione dei documenti disciplinati dall'Allegato I e dall'Allegato II;
- 4) di stabilire che la presente determinazione e i relativi allegati acquisiscono immediata efficacia nel giorno stesso della loro adozione;
- 5) di stabilire che:
 - a) le domande di adesione (dichiarazioni) presentate ai sensi del D.P.P. 209/2016 prima della data di adozione della presente determinazione, anche nell'ambito di procedimenti per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, saranno valutate secondo i criteri di cui al richiamato D.P.P. 209/2016;
 - b) le domande di adesione (dichiarazioni) presentate ai sensi del D.P.P. 209/2016 dalla data di adozione della presente determinazione, anche nell'ambito di procedimenti per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, saranno considerate irricevibili in quanto assoggettate al nuovo regime di cui alla presente autorizzazione generale;
- 6) di stabilire che, fatte salve eventuali future disposizioni da parte del legislatore, la validità delle adesioni alle autorizzazioni generali adottate con D.G.P. 201/2010, con D.G.P. 254/2011 e con D.P.P. 209/2016 è da intendersi prorogata da dieci a quindici anni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183;
- 7) di stabilire che eventuali successivi aggiornamenti non sostanziali della modulistica di cui all'Allegato III al presente atto verranno autorizzati direttamente dal sottoscritto, e che, senza provvedere con specifiche determinazioni, ne verrà disposta la pubblicazione sul portale istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 8) di precisare che i richiamati Allegati I, II e III costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152. ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 272, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 747 / 2019

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 09/05/2019

Il responsabile della P.O. 3.4
dott. Salvatore Circolone
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma

--